

Tribunale di Roma, 4 ottobre 2007 – Pres. Monsurrò – Rel. Nazzicone.

Segnalazione dell'Avv. Domenico Benincasa

Rito societario – Inefficacia dell'istanza di fissazione dell'udienza – Inerzia colpevole della parte – Causa di estinzione.

L'onere di notificare, a pena di estinzione del processo, una successiva istanza di fissazione dell'udienza o, comunque, uno scritto difensivo, entro i termini di cui all'art. 8, comma 1, del rito societario, qualora l'istanza precedente abbia perso efficacia, sussiste anche se nel frattempo sia avvenuta la nomina del giudice relatore e successivamente emesso il decreto di fissazione dell'udienza. (db)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

omissis

Il Tribunale (omissis)

L'eccezione di estinzione va accolta.

Invero, in punto di fatto – e depurando la successione degli eventi da quanto è irrilevante ai fini della valutazione della questione sulla estinzione – risulta che in data 20.2.2005 il convenuto B.C. abbia notificato all'attore ed ai convenuti costituiti, ma non al contumace, l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale, depositandola in cancelleria 27.7.2005.

Peraltro, in data 1°.8.2005 i sindaci convenuti depositavano in giudizio – in risposta alla memoria di replica ai sensi dell'art. 6 d.lgs. cit. notificata loro dal fallimento attore – la memoria di controreplica ai sensi dell'art. 7 d.l.gs. n. 5/2007, previa notifica in data 22 e 25.7.2005 alle controparti.

Ne deriva, a questo punto, che, ai sensi dell'art. 8, comma 5°-bis d.lgs. n. 5/2003, tale istanza sia divenuta inefficace: come già dichiarato dal Collegio con ordinanza depositata il 14.3.2007.

Pertanto, non rileva che il fallimento attore in data 19.11.2005 abbia, di propria iniziativa, notificato la medesima istanza di fissazione di udienza, già proposta dal C.B., al convenuto contumace C., depositandola in giudizio il 28.11.2005.

Invero, nessuna parte ha mai notificato un'efficace istanza di fissazione dell'udienza. In particolare, il fallimento attore, ove non avesse inteso replicare alla memoria di controreplica ad esso notificata dai sindaci convenuti, aveva l'onere di notificare e depositare una propria istanza di fissazione dell'udienza, e ciò entro il termine di 20 giorni dalla notifica della memoria di controreplica dei sindaci, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. c) prima parte, d.lgs. n. 5/2003.

In mancanza, ai sensi dello stesso art. 8, 4° comma, cit., il processo si è estinto. Né può accogliersi la tesi, da taluno avanzata ed in un primo momento accolta dal collegio, che l'avvenuta nomina del giudice relatore e l'emissione del decreto ai sensi dell'art. 12 d.lgs. cit. integri una causa non imputabile della omissione, in cui il fallimento è incorso, appena menzionata.

Da un lato, infatti, il fallimento attore non ha nemmeno invocato l'art. 184-bis c.p.c., ritenuto applicabile al processo societario, in quanto norma espressione di un principio generale; dall'altro lato, l'art. 8 d.lgs. n. 5/2003, pur essendo espressione del principio, analogamente all'art. 309 c.p.c., che intende sanzionare una condotta inerte della parte con l'effetto estintivo del processo, non contiene nessun aggancio normativo per ritenere che, una volta intervenuto un provvedimento dell'ufficio, la parte sia esonerata dall'assolvimento dell'onere nella norma imposto.

omissis

Tuttavia, sebbene il 23.9.2005 il Presidente abbia designato il giudice relatore e questi abbia emesso il decreto ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 5/2003 il 16.1.2006 fissando per la discussione l'udienza collegiale del 28.2.2007, tali attività non possono impedire

l'applicazione dell'art. 8, 4° comma, d.lgs. n. 5/2003.

Invero, come non ha mancato di rilevare la difesa dei sindaci, tale interpretazione è preclusa dalla circostanza che l'art. 8, 4° comma, d.lgs. citato prevede che l'estinzione sia pronunciata addirittura se si sia tenuta l'udienza collegiale, e, dunque, ancorché sia stato emesso il decreto di fissazione della stessa da parte del giudice relatore.

IL CASO.it

Alla pronuncia di estinzione occorre provvedere con sentenza, attesa la fase processuale incardinata e secondo il principio generale di cui all'art. 308 c.p.c., definendosi il grado di giudizio.

omissis